



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio artigianato e commercio**  
**Ufficio sostegno e promozione attività economiche**  
Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento  
**T** +39 0461 494786  
**F** +39 0461 494747  
**pec** serv.artcom@pec.provincia.tn.it  
**@** serv.artcom@provincia.tn.it  
**web** www.commercio.provincia.tn.it

Ai Comuni della Provincia di Trento  
Alle Comunità di Valle  
**LORO SEDI**

Al Consorzio Comuni Trentini  
Consiglio delle Autonomie locali  
Via Torre Verde, 21  
**38122 TRENTO**

Alla Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura  
Via Calepina, 13  
**38122 TRENTO**

All'Unione delle imprese, delle attività  
professionali e del lavoro autonomo –  
Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino  
Via Solteri, 78  
**38121 TRENTO**

Alla Confesercenti del Trentino  
Via E.Maccani, 207  
**38121 TRENTO**

Alla Federazione Trentina della Cooperazione  
soc. coop.  
Via Segantini 10  
**38122 TRENTO**

Alla Questura di Trento  
Viale Verona  
**38122 TRENTO**

Prot. S065/9.3/FD/CS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: *utilizzo dei servizi igienici degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico.*

Alla luce delle richieste presentate alle Strutture provinciali in ordine all'utilizzo dei servizi igienici da parte dei clienti delle attività di somministrazione che usufruiscono della possibilità di acquistare per asporto alimenti e bevande, è stata approfondita per le vie brevi la questione con gli Uffici di riferimento.

L'art. 2, comma 4, lett. c), del DPCM 14 gennaio 2021, da un lato, sospende le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), dall'altro, consente la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

In generale, l'esercizio di somministrazione che vende per asporto è "aperto" nel senso che svolge la sua attività, seppur nella forma limitata (domicilio e asporto).

Il DPP 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg dispone: *i titolari degli esercizi di somministrazione devono consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione offerto dall'esercizio.*

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di alimenti e bevande all'interno dei locali dell'esercizio, l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Si ritiene corretto che il titolare dell'esercizio possa, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida approvate con riferimento all'attività svolta, consentire ai clienti, nei limiti sopra illustrati, di utilizzare i servizi igienici dell'esercizio.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).